



COMUNE DI TARANTO

***REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL
“CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO” (C.U.D.E.)
E CONCESSIONE DELLO “STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO
PER PERSONE CON DISABILITÀ” ex art. 381 co. 5 DPR n. 385 del
1992 e del DPR n. 151 del 2012***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60/2026 del 18/05/2026

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Obiettivi

Articolo 3 – Finalità e Fonti Normative

Articolo 4 – Definizione di “C.U.D.E.”

Articolo 5 – Agevolazioni

Articolo 6 – Tipologia e durata del C.U.D.E.

Articolo 7 – Procedura e requisiti per il rilascio del C.U.D.E.

Articolo 8 – Rinnovo del C.U.D.E.

Articolo 9 – Duplicato per furto o smarrimento del C.U.D.E.

Articolo 10 – Sostituzione per deterioramento del C.U.D.E.

Articolo 11 – Restituzione del C.U.D.E.

Articolo 12 – Individuazione aree di sosta

Articolo 13 – Concessione stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità

Articolo 14 – Competenza al rilascio della concessione di stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità

Articolo 15 – Norme transitorie

Articolo 16 – Tenuta dell’archivio

Articolo 17 – Sanzioni

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le seguenti procedure:

- a) Il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione dei contrassegni per invalidi (Contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE) istituito con DPR n. 151 del 30.7.2012 e conforme a quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 98/376/CE), nonché in ossequio a quanto stabilito dall'art. 188 del Codice della Strada e dall'art. 381 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- b) La sosta personalizzata per disabili sia presso il luogo di residenza che ove svolga la propria attività lavorativa).

Art. 2 – Obiettivi

Il presente regolamento contribuisce a garantire:

- a) il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone con disabilità, nonché la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- b) la partecipazione alla vita pubblica e privata ed il godimento dei diritti civili di tutti i cittadini;
- c) la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte delle persone con ridotte capacità motorie (ovvero con determinate condizioni di disabilità espressamente previste dalla normativa vigente), permanenti o temporanee e dei non vedenti;
- d) favorire l'Amministrazione Comunale di uno strumento idoneo per garantire il pieno rispetto della dignità e della libertà delle persone con disabilità;

Art. 3 – Finalità e Fonti Normative

- a) Scopo del presente regolamento è quello di dotare il Comune di Taranto di uno strumento che disciplini le procedure di rilascio, rinnovo, duplicato, sostituzione e ritiro dei “C.U.D.E.” nonché quelle di concessione dello “**stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità**”, nel rispetto della legislazione vigente;
- b) Come previsto dall'art.2 del D.G.R. n. 1531 del 18.11.2024 della Regione Puglia e dei successivi chiarimenti emanati dalla Regione Puglia del 22.04.2025 (entrambi vengono pubblicati in allegato al presente Regolamento per facilitazione di consultazione), possono ottenere il “C.U.D.E.” le persone con disabilità che risultino in possesso di Certificazione Medico Legale dell'A.S.L. (competente ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n.102 e della Legge n.104/92) che riconosca una “*capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*” (ex art.381 D.P.R. 495/1992), ovvero in uno dei casi specificati nell'art.2 alle lettere a),b),c),d) delle linee guida del D.G.R. n. 1531 del 18.11.2024 (BURP n.97 del 02.12.2024);
- c) Il possesso del “C.U.D.E. consente di poter richiedere, in determinati casi *infra* meglio specificati, la concessione di “stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità”.

Le fonti normative di riferimento del presente regolamento sono:

- DPR n. 151 del 30.7.2012;
- D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 e ss.mm.ii. (codice della strada);
- DPR n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- DGR Puglia n. 1531 del 18.11.2024;
- Legge n. 104 del 5.2.1992;
- DPR n. 503 del 24.7.1996;
- D.Lgs. n. 62 del 3.5.2024 (riforma la disabilità in Italia attuando la Legge Delega n. 227/2021 con la quale si introduce una definizione di disabilità basata sul contesto - modello ICF-ONU).

CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO” (C.U.D.E.)

Art. 4 – Definizione di C.U.D.E.

Il “*Contrassegno unificato disabili Europeo*” (C.U.D.E.)” permette alle persone con disabilità di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta di veicoli. Esso è strettamente personale (utilizzabile, quindi, solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato alla patente di guida ed è valido su tutto il territorio nazionale. È sufficiente che l’intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.

Art. 5 – Agevolazioni

- a) Il C.U.D.E. permette di:
- 1) circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL), così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità o ne sia comunque autorizzata la circolazione con provvedimento della Giunta Comunale;
 - 2) transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, qualora il relativo regolamento lo consenta;
 - 3) Sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di sosta a pagamento e nelle aree in cui la sosta è limitata in termini di tempo (art. 157 c.6 C.d.S.), comunque nel rispetto della segnaletica;
- b) Il C.U.D.E., anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc. ed in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).

Art. 6 – Tipologia e durata del C.U.D.E.

- a) Sono previste due tipologie di C.U.D.E.:
- **C.U.D.E. Permanente** con una validità quinquennale ed è rilasciato a persone con disabilità residenti nel Comune di Taranto in possesso di una Certificazione Medico Legale dell’A.S.L. (competente ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n.102 e della Legge n.104/92) “non rivedibile”;
 - **C.U.D.E. Temporaneo** rilasciato a persone con disabilità residenti nel Comune di Taranto in possesso di una Certificazione Medico Legale dell’A.S.L. (competente ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n.102 e della Legge n.104/92) che certifichi la sussistenza dei requisiti in maniera temporanea o rivedibile, in tal caso il C.U.D.E. temporaneo avrà validità sino alla data individuata nella certificazione sanitaria;

Il C.U.D.E., sia temporaneo che permanente, **non potrà** essere concesso nei confronti di persona allettata o comunque non trasportabile (come previsto dall’art.2 DGR puglia n. 1531 del 18.11.2024);

Art. 7 – Procedura e requisiti per il rilascio del C.U.D.E.

- a) Per il rilascio del C.U.D.E., l’interessato deve essere residente nel Comune di Taranto e presentare l’istanza utilizzando l’apposita modulistica (solo in caso di presentazione di istanza al front-office del Comando di Polizia Locale), o presentare l’istanza on line su apposito sportello telematico del Comune all’uopo dedicato;
- b) L’istanza dovrà contenere Certificazione Medico Legale dell’A.S.L. (competente ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n.102 e della Legge n.104/92) che riconosca una “*capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta*” (ex art.381 D.P.R. 495/1992), ovvero in uno dei casi specificati nell’art.2 alle lettere a),b),c),d) delle linee guida del D.G.R. n. 1531 del 18.11.2024 (BURP n.97 del 02.12.2024);
- c) La persona con disabilità per la quale si richiede il C.U.D.E. deve obbligatoriamente, almeno una volta, (o per la richiesta o per il rilascio del C.U.D.E., anche in ipotesi di rinnovo) presentarsi al Comando della

Polizia Locale personalmente (sia in ipotesi di richiesta di rilascio che in ipotesi di rinnovo). Successivamente ulteriori formalità come ritiro o integrazione documenti potranno essere espletate da persona esplicitamente delegata;

- d) Nel caso la persona con disabilità sia minorenni o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura dell'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore legale, dall'amministratore di sostegno ovvero dal coniuge/discendente diretto di 1° grado purché convivente. In questo caso dovrà allegarsi copia fotostatica a colori (non autenticata) del documento d'identità dell'esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o dell'amministratore di sostegno (in tutti i casi in cui la richiesta non possa essere per fondate ragioni inoltrata dal futuro intestatario);
- e) L'istanza dovrà contenere n.2 fotografie attuali a colori, copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente ed il pagamento dei diritti di istruttoria di euro 15,00 (euro quindici) esclusivamente mediante l'impiego della piattaforma PagoPa;
- a) Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia entro 30 giorni il C.U.D.E.;
- b) Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di integrazione della documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data della stessa lettera-invito di perfezionamento;
- c) Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate previa comunicazione al richiedente;
- d) Il C.U.D.E. è conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono indicate sul retro.

Art. 8 – Rinnovo del C.U.D.E.

- a) Il **C.U.D.E. permanente**, valido 5 anni, può essere rinnovato alla scadenza della validità dello stesso, presentando l'apposita richiesta, entro e non oltre mesi sei dalla scadenza stessa e con le modalità di cui al precedente art. 7 allegando un certificato del medico curante aggiornato che deve riportare esattamente la seguente dicitura: *“che per il/la signor/a ..., persistono le condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del precedente C.U.D.E.”* (art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495). Il C.U.D.E. scaduto dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro del nuovo;
- b) Per il rinnovo del **C.U.D.E. temporaneo** è necessario presentare Certificazione Medico Legale dell'A.S.L. competente aggiornata che contenga uno dei casi di cui all'art.7 lettera b del presente Regolamento;
- c) Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli interessati in possesso di verbali della Certificazione Medico Legale dell'A.S.L. competente in cui sia prevista rivedibilità il C.U.D.E. può essere emesso con una validità di non oltre 60 (sessanta) giorni. *Per fruire di tale beneficio, il richiedente dovrà produrre apposita attestazione di prenotazione della visita medico-legale.*

Art. 9 – Duplicato per furto o smarrimento del C.U.D.E.

Il duplicato del C.U.D.E., a seguito di furto o smarrimento, può essere richiesto con le modalità di cui al precedente art. 7, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento. Il duplicato sarà rilasciato utilizzando una nuova numerazione ed avrà la medesima validità del precedente;

Art. 10 – Sostituzione per deterioramento del C.U.D.E.

Nel caso di deterioramento del C.U.D.E. può essere richiesta la sostituzione, con le modalità di cui al precedente art.7. Il nuovo C.U.D.E., previo ritiro di quello deteriorato, sarà rilasciato utilizzando la stessa numerazione ed avrà la medesima validità di quello ritirato;

Art. 11 – Restituzione del C.U.D.E.

- a) Il C.U.D.E. dovrà essere restituito al Comando di Polizia Locale entro 30 (trenta) giorni dalla perdita dei requisiti. In caso di decesso del titolare, l'obbligo di restituzione del C.U.D.E. è a carico del coniuge o familiare convivente, o del tutore legale, o dell'amministratore di sostegno, ovvero dei legittimi eredi. Non appena il Comando di Polizia Locale venga a conoscenza della perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio del C.U.D.E., provvederà, senza ritardo, ad annullarne la validità.
- b) In caso di trasferimento della residenza in altro comune, il titolare dovrà provvedere alla restituzione del C.U.D.E. al Comando di Polizia Locale entro 30 (trenta) giorni solari dall'inoltro della richiesta di trasferimento.

STALLI DI SOSTA PERSONALIZZATO PER PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 12 – Individuazione aree di sosta

Si fa espressamente rinvio all'art. 40 del DPR n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii (Codice della Strada) ed all'art. 149 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii (Regolamento di esecuzione)

Art. 13 – Concessione stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità

I titolari di C.U.D.E. permanente residenti nel Comune di Taranto possono chiedere lo stallo di sosta personalizzato

- a) **presso il luogo di residenza solo se nel verbale della Commissione medico-legale competente dell'A.S.L. in loro possesso (o sentenza o decreto di omologa che recepisca la CTU, ovvero provvedimento giudiziario equipollente e/o sostitutivo del verbale della Commissione medico-legale competente dell'A.S.L.) oltre al riconoscimento dell'art. 30, c. 7, Legge n. 388/2000, risulti indicato:**
 - “invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni”;
 - “affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
- b) **presso il luogo di residenza o luogo ove presti la propria attività lavorativa/professionale se titolari di patente di guida speciale e di veicolo dalla cui carta di circolazione risulti l'adattamento dello stesso alle prescrizioni della patente di guida.**

Potranno richiedere lo stallo di sosta personalizzato i conviventi, rientranti nello stesso nucleo familiare della persona con disabilità, nella misura di massimo uno stallo per nucleo familiare;

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale – previa motivata istruttoria di ammissibilità della richiesta sotto il profilo della viabilità esistente e della sicurezza urbana - dispone, con propria ordinanza, l'assegnazione a titolo gratuito, limitatamente all'occupazione del suolo pubblico, con un adeguato stallo di sosta individuato da apposita segnaletica orizzontale e verticale sulla quale dovrà essere riportato (*art. 381/co. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495- Figura II 79/a*) solo il numero del “C.U.D.E. “al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il C.U.D.E. invalidi corrispondente;

- c) “Le spese relative alla realizzazione dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale, nonché quelle sostenute per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico dell'Ente Civico;
- d) La concessione personalizzata dello stallo personalizzato prescinde dalla localizzazione e realizzazione di stalli generici riservati a disabili nel territorio urbano;
- e) L'istanza per la sosta personalizzata può essere presentata soltanto dai cittadini residenti nel Comune di Taranto in possesso del C.U.D.E. permanente;
- f) La presentazione dell'istanza dovrà essere effettuata con le stesse modalità di cui all'art.7 lett.a del presente Regolamento;

- g) **Può avviare la procedura relativa alla richiesta di stallo di sosta personalizzato ogni cittadino residente nel Comune di Taranto che, rientri nei casi previsti dall'art.13 del presente regolamento e sia in possesso dei seguenti requisiti:**
- 1) **essere titolare di C.U.D.E. permanente;**
 - 2) **proprietà di un autoveicolo della persona con disabilità o di un componente del nucleo familiare;**
 - 3) **indisponibilità di area idonea alla sosta di autoveicoli (garage; box; ecc.) “nel raggio di 50 metri” dall’abitazione presso cui risiede la persona con disabilità (o, alternativamente, dal luogo di lavoro). La Polizia Locale procede alle verifiche di propria competenza, procedendo penalmente in caso di false dichiarazioni e/attestazioni**
- h) Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale predispone entro i successivi 30 giorni l’ordinanza da notificarsi al richiedente. In caso di concessione negata, ne sarà data motivata comunicazione all’interessato;
- i) L’apposita segnaletica dovrà riportare in modo ben visibile solo il numero del C.U.D.E. della persona al cui servizio è riservata l’area di sosta personalizzata. Per tutto il periodo di sosta, il C.U.D.E. corrispondente dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo;
- j) Periodicamente gli Uffici Comunali competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata;
- k) **Lo stallo di sosta personalizzato non potrà essere concesso nei seguenti casi:**
- 1) **disponibilità, nel raggio di 50 metri, di posto auto condominiale, box, posto auto privato;**
 - 2) **qualora lo stallo di sosta personalizzato, per motivi logistici e/o di viabilità, sia realizzabile ad una distanza superiore ai 100 metri dall’abitazione, poiché in tal caso tale distanza verrebbe a considerarsi barriera architettonica e vanificherebbe la stessa agevolazione alla mobilità;**
 - 3) **qualora il luogo di lavoro disponga di uno spazio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà.**
- l) Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di uno stallo di sosta personalizzato, ovvero in caso di decesso del titolare della concessione, dovrà essere data comunicazione, entro 30 gg, al Comando di Polizia Locale al fine della rimozione della relativa segnaletica.

Art. 14 – Competenza al rilascio della concessione di stallo di sosta personalizzato per persone con disabilità

La competenza al rilascio della concessione è attribuita al Responsabile del Servizio di Polizia Locale (salvo che disposizioni di rango superiore dispongano diversamente) che ottempererà a mezzo emissione della relativa ordinanza.

Art. 15 – Norme transitorie

Restano efficaci i C.U.D.E. e gli stalli di sosta personalizzati già concessi prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16 – Tenuta dell’archivio

Tutti gli atti relativi ai rilasci dei C.U.D.E. e le ordinanze delle concessioni di stalli di sosta personalizzati e generici per disabili dovranno essere custoditi presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 17 – Sanzioni

Solo l'esposizione del C.U.D.E. consente di fruire delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge in ordine alla circolazione e la sosta dei veicoli; il veicolo sprovvisto del C.U.D.E. non è mai autorizzato ad usufruire delle deroghe previste ed il conducente dello stesso soggiace al regime sanzionatorio previsto in materia;

- a) Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone con disabilità, senza avere il C.U.D.E., o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente;

- b) Chi utilizza il C.U.D.E. in assenza del titolare soggiace alla sanzione di cui all'art. 188 co. 4 del Codice della Strada;
- c) Chi utilizza una copia del C.U.D.E. (di qualsiasi fattura), anche essendo il titolare, soggiace alla sanzione di cui all'art. 188 co. 4 del Codice della Strada;
- d) L'uso improprio del C.U.D.E. comporta il ritiro immediato dello stesso da parte degli agenti preposti al controllo.
- e) Per le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi o normative speciali ovvero che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- f) La procedura di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

Il C.U.D.E. ritirato sarà trattenuto dal Comando di Polizia Locale il quale, effettuate tutte le verifiche del caso, provvederà entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi alla restituzione dello stesso al legittimo titolare/intestatario.